

ATER TERAMO  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001  
“RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ”

## **Art. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Come è noto, il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità che, seppur qualificata come amministrativa risulta essere sostanzialmente di natura penale, relativamente alle persone giuridiche, alle società ed alle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per taluni reati commessi dai propri amministratori e dipendenti nonché dai soggetti che, anche sulla base di un rapporto contrattuale, agiscono in loro nome e per loro conto.

Il Legislatore ha previsto, però, un esonero da responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 6, I comma del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Una maggiore specificazione delle attribuzioni dell'O.d.V. è stata effettuata, come previsto dal Decreto, dalla Confindustria, che costituisce il punto di riferimento per lo sviluppo del Modello.

Compito primario dell'O.d.V. è quello di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curarne l'aggiornamento in relazione alle integrazioni che il Legislatore effettua sul Decreto e vigilare sulla sua corretta ed efficace applicazione. Oltre a ciò, l'O.d.V. effettua analisi periodiche sulle singole componenti del Modello e fa sì che il flusso di informazioni provenienti da e verso l'O.d.V. sia correttamente gestito ed osservato.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'O.d.V. costituisce elemento essenziale affinché l'Ente possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

## **Art.2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO**

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare l'esatto adempimento delle prescrizioni contenute nel Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi. Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori.

Qualora l'O.d.V. dovesse essere di natura monocratica, il soggetto membro non potrà essere scelto tra i responsabili di ufficio che abbiano attinenza con le aree aziendali a rischio di reato e, in ogni caso, non dovrà appartenere alle aree di business aziendale.

In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con l'Ente che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con determina del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Revisore. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale o contabile, provvisti dei requisiti di:

- autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale dell'Ente.

Con riguardo alla durata temporale minima per la carica dell'O.d.V., pur non esistendo uno specifico riferimento normativo, questa non dovrebbe essere ancorata alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione a garanzia del requisito di indipendenza.

Mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo si è inoltre dotato di un proprio regolamento, comunicato per informativa al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza prevede al proprio interno un Presidente, al quale può delegare l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza individua i requisiti di indipendenza richiesti ai componenti

### **Art. 3 - CESSAZIONE DALL'INCARICO**

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Revisore.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, secondo i criteri dettati dall'art. 2383 c.c. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi: A) la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina; B) il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; C) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni o un'infermità che comunque comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi; D) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza; E) una sentenza di condanna della società ai sensi del Decreto, anche se non divenuta irrevocabile, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; F) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto; G) una sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il CdA, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Revisore, la revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso scritto a mezzo racc. a/r o pec di almeno tre mesi. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione procede senza indugio alla nomina del nuovo componente dell'OdV in sostituzione di quello/i decaduto/i. Tale nuovo componente dura in carica sino alla scadenza naturale dell'OdV.

#### **Art. 4 - DURATA IN CARICA E SOTTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO**

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui al successivo articolo 6, comporta la decadenza automatica del componente dell'Organismo dall'incarico.

Nel caso di rinuncia, revoca, morte o decadenza di un membro dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al CdA il quale provvederà alla sua sostituzione. È fatto obbligo al Presidente dell'Organismo ovvero al membro più anziano comunicare tempestivamente al Consiglio

di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'OdV.

In caso di rinuncia, revoca, morte o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui il CdA abbia deliberato la nomina del nuovo componente dell'Organismo cui competerà la designazione del nuovo Presidente.

#### ***Art.5 - POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA***

All'organismo di vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

analisi, vigilanza e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

adeguamento del Modello ad eventuali modifiche normative/giurisprudenziali e/o organizzative.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- la vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- la vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento alla rispondenza tra quanto in esso contenuto e i comportamenti concretamente adottati;

Nell'ambito di dette attività, l'Organismo:

- collabora con il Responsabile aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituisce specifici canali informativi "dedicati" (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccoglie, elabora, conserva e aggiorna ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verifica e controlla periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con gli uffici aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo può, senza alcun preavviso: accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs.231/2001;

disporre che tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste al fine di individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali; ricorrere a consulenti esterni, nei casi in cui ciò si renda necessario, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

L'O.d.V. può eventualmente avvalersi, sulla base di uno specifico mandato, del supporto del personale appartenente agli uffici dell'Ente.

#### **Art.6 - REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Amministratore dell'Ente, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello.

Relativamente alle modalità, l'O.d.V. comunica:

- in modo continuativo nei confronti dell'Amministratore e, almeno annualmente, attraverso una relazione scritta;
- occasionalmente nei confronti del Revisore, nei casi di presunte violazioni poste in essere dall'Amministratore, potendo ricevere dal Revisore stesso richieste di informazioni o di chiarimenti.

#### **Art.7 - CONVOCAZIONI E RIUNIONI**

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno ogni mese e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno ovvero, in caso d'urgenza, anche senza preavviso. La data e l'ordine del giorno possono essere determinate con delibera dell'OdV anche nel corso della riunione precedente. Presso la segreteria dell'Organismo dovrà essere depositata e resa disponibile a tutti i componenti dell'Organismo, la documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

Ogni componente dell'Organismo ha diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno notizia al Presidente. È prevista la partecipazione alle riunioni mediante strumenti informatici, nella forma della video *conference*.

Le riunioni dell'Organismo si tengono, di norma, presso la sede istituzionale dell'Azienda.

L'Organismo potrà riunirsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di Amministrazione e del Revisore o su richiesta di un suo membro a seguito di particolari urgenze.

Alle riunioni dell'Organismo possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali, nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

#### **Art. 8 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI**

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura della segreteria dell'Organismo.

Dal suddetto verbale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

#### **Art. 9 - DELIBERE DELL'ORGANISMO - CRITERI DI VALIDITA'**

Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice Aziendale, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

Ciascun componente dell'Organismo presente alla riunione ha diritto di far annotare nel verbale i motivi dell'eventuale dissenso rispetto alle decisioni assunte dall'Organismo.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interessi tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse dell'azienda e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

#### **Art. 10 - RESPONSABILITA'**

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al CdA.

#### **Art. 11 - RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO**

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il CdA provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal CdA.

#### ***Art. 13 - FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA***

Il Decreto enuncia (art. 6 comma 2 lettera c.), tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, anche anonima.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento dell'Ente o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- attività di controllo svolte dai responsabili dei vari uffici/funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;

- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro dell'Ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno tre anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

#### ***14 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV***

Devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ex D.Lgs. 231/2001 (c.d. segnalazioni).

Inoltre, per quanto concerne le segnalazioni, è garantita la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti (*whistleblowing*). L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'Ente, nonché prendere visione di qualsiasi documento dell'Ente e consultare dati relativi alla stessa.

-----FINE DOCUMENTO -----